



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LA MADDALENA

ORDINANZA N° 001/2001

Il sottoscritto , Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena:
VISTA la propria Ordinanza n° 17/97 del 21.06.1997 ;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad una razionalizzazione degli ormeggi delle unità da pesca nel Porto di Cala Gavetta;
VISTI gli artt.17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

ORDINA

Art.1 – Il punto 21.4 dell'art.21 (**PONTILI GALLEGGIANTI**) dell'Ordinanza n°17/97 del 21.06.1997 di questo Ufficio è così modificato :

" Il lato Nord del Pontile n°1 è destinato alle unità da **Pesca a Strascico** . Il lato Sud del Pontile n°1 è riservato alle unità che effettuano operazioni di bunkeraggio . Quando non vengono effettuate le operazioni di bunkeraggio il lato Sud del Pontile n°1 deve rimanere libero."

Art.2 – Il punto 22.1 dell'art.22 (**ORMEGGI IN BANCHINA**) dell'Ordinanza n°17/97 del 21.06.1997 di questo Ufficio è così modificato :

" Il lato ~~SUD~~ della banchina " Barone de Geneis è destinato ai natanti da diporto a motore.

Il lato Ovest ed il lato Nord della banchina Barone de Geneis sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca (non a strascico).Eventuali ormeggi rimasti liberi possono essere utilizzati dalle unità da diporto suddette con le procedure previste dall'art .n° 34 dell' Ordinanza n°17/97 del 21.06.1997;"

Art.3 – I contravventori di cui alla presente Ordinanza saranno puniti salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione con una Sanzione Amministrativa Pecuniaria da **£.2.000.000. a £ 12.000.000 (pagamento ridotto a £.4.000.000)**

Art . 4 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .-

La Maddalena lì, 15 Gennaio 2001

IL COMANDANTE
TU (C) C. A. L. M. A. P. O. Z. Z. T. T. O.